

Estratto dal Protocollo d'Intesa Regione – Province per i PIN
(DGR 297/2007, DGP 75/2007, DGR 596/2008)

Soggetti beneficiari (art. 5):

Il Fondo di attuazione del PIN è destinato a finanziare o cofinanziare, secondo il principio di perequazione, interventi effettuati da tutti i Comuni liguri, con esclusione dei Comuni costieri non individuati come montani o parzialmente montani nella tabella A della legge regionale n. 20/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché da Comunità Montane ed Enti Parco.

Per i Comuni costieri parzialmente montani il finanziamento è ammissibile purché l'intervento ricada nella porzione di territorio riconosciuta montana ai sensi della citata legge;

Per gli interventi afferenti al settore della infrastrutturazione depurativa e idrica i soggetti beneficiari sono:

i Comuni; la Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali sottoscrittori della Convenzione per l'attuazione del servizio idrico integrato secondo lo schema approvato con DGR n. 1736 del 11/06/1998; l'Ente Pubblico delegato dalla Conferenza.

Una quota fino al 10 % del Fondo è riservata ad interventi proposti dalle Comunità Montane.

Ai Comuni costieri con territorio montano o parzialmente montano con più di tremila abitanti viene riconosciuto un contributo non superiore al 10% del costo dell'intervento.

Quote di cofinanziamento (art. 6):

La determinazione della quota di cofinanziamento avviene attraverso l'applicazione di un meccanismo perequativo basato sull'individuazione di indicatori di natura finanziaria che esprimono la capacità fiscale e il fabbisogno di spesa dei comuni.

In caso di interventi sovracomunali è prevista l'applicazione di una percentuale di perequazione pari al 90% purché tutti i Comuni partecipanti al progetto abbiano meno di 500 abitanti. In ogni altro caso, e comunque quando ciò risulti più favorevole, è prevista l'applicazione di una percentuale di perequazione pari alla percentuale del Comune con la quota di perequazione più elevata maggiorata del 5%.

E' prevista in ogni caso l'attribuzione a tutti i soggetti beneficiari di un contributo non inferiore, nel minimo, al 20% e non superiore, nel massimo, al 90% del costo dell'intervento. (fatto salvo quanto previsto per i Comuni costieri con territorio montano o parzialmente montano con più di tremila abitanti).

Criteri generali per la selezione e la gestione degli interventi (art. 7)

i progetti dovranno essere compatibili con i Piani di sviluppo socioeconomici e settoriali regionali, provinciali, comunali e delle Comunità Montane; sono privilegiati progetti integrati intersettoriali a coordinamento provinciale al fine di massimizzare la concentrazione delle risorse su temi specifici;

i progetti dovranno avere almeno i requisiti di “progetti preliminari” ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e devono essere approvati, all’atto della presentazione della domanda, dagli Enti proponenti con **provvedimento deliberativo degli stessi, comprensivo dell’impegno al cofinanziamento** (progetto e cofinanziamento a carico del proponente debbono essere deliberati)

nell’attuazione dei progetti si applica il principio del definanziamento automatico secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia;
per i progetti presentati da più soggetti occorre la stipula di un accordo convenzionale tra gli stessi e l’individuazione del capofila responsabile del progetto;

possono essere finanziati i lotti funzionali facenti parte di un progetto quadro complessivo;

gli interventi, oggetto del finanziamento, possono essere realizzati, in tutto o in parte, in economia, purché accompagnati dalla dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in cui siano evidenziati: il Responsabile Unico del Procedimento, la data di inizio lavori e la data di fine lavori, oltrechè la parte progettuale che si intende attuare in economia;

possono essere finanziati anche progetti che abbiano già ottenuto altri finanziamenti pubblici regionali finalizzati ad investimenti nello stesso settore, fermo restando il rispetto della quota di cofinanziamento stabilita a carico dei soggetti beneficiari;

è ammesso un unico progetto per Ente; laddove l’Ente sia capofila di un progetto comprendente più soggetti esso non potrà beneficiare di altri finanziamenti come Ente singolo;

restano esclusi dal Fondo del Piano degli interventi i soggetti beneficiari di precedenti finanziamenti PIN che non abbiano proceduto alla consegna dei lavori nei termini previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

eventuali variazioni sostanziali della progettazione definitiva/esecutiva rispetto al progetto ammesso al finanziamento devono essere comunicate alle Province, che provvedono a valutarne l’ammissibilità avvalendosi eventualmente della Commissione Mista;

l’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dai ribassi d’asta per l’esecuzione di varianti in corso d’opera e di interventi di completamento e miglioramento funzionale strettamente connessi al progetto approvato rientranti nelle fattispecie previste dall’art. 132 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 è:

1. autorizzato in via generale, senza la necessità di apposito provvedimento provinciale, quando i maggiori lavori sono contenuti nel limite del 5% dell’importo di aggiudicazione dei lavori (al netto delle somme a disposizione);
2. è oggetto di specifica autorizzazione provinciale quando i costi risultino superiori a quelli di cui al precedente punto 1);

la richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: quadro economico di raffronto dell’intervento sottoscritto dal

responsabile del procedimento; relazione contenente le motivazioni e gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante la redazione della perizia; attestazione del responsabile del procedimento che i lavori da eseguire con la perizia sono strettamente connessi al progetto approvato e che sussistono i requisiti previsti dall'art. 132 del d.lgs 163/2006 per l'approvazione della perizia.

Modalità di presentazione delle domande (art. 8):

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

scheda progettuale redatta e firmata dal rappresentante del titolare dell'intervento in cui venga indicato chiaramente il soggetto pubblico attuatore;

progetto preliminare approvato dal titolare dell'intervento e dal soggetto attuatore; per gli interventi afferenti al settore della infrastrutturazione depurativa e idrica qualora titolare dell'intervento sia un Comune dovrà essere allegato il parere della Conferenza dei rappresentanti degli enti locali sottoscrittori della convenzione per l'attuazione del servizio Idrico Integrato secondo lo schema approvato con DGR in data 11/6/1998, n. 1736, (o dell'Ente pubblico delegato dalla stessa) in merito al contenuto della scheda con riguardo all'identificazione del soggetto attuatore, le fonti di cofinanziamento. Il parere indicherà tra l'altro il grado di priorità dell'intervento rispetto ai contenuti del piano d'Ambito.

Criteri e modalità di selezione degli interventi (art. 9)

CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA INFRASTRUTTURAZIONE DEPURATIVA E IDRICA

I criteri di priorità verranno definiti dalla Conferenza dei rappresentanti degli enti locali che hanno siglato la convenzione per l'attuazione del servizio Idrico Integrato secondo lo schema approvato con DGR in data 11/6/1998, n. 1736, (o dell'Ente pubblico delegato dalla stessa) coerentemente con quanto previsto nei Piani d'Ambito; tali criteri dovranno essere chiaramente indicati dalle Province nell'atto con cui verranno formulate le proposte di riparto dei fondi assegnati.

In ogni caso andranno privilegiati i progetti che presentano i seguenti criteri:

- Priorità per gli interventi inseriti nei programmi, o piani d'ambito, approvati dalle Conferenze dei rappresentanti degli enti locali in attuazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 art. 149.
- Interventi necessari per l'adeguamento degli scarichi al d. lgs. n. 152/2006 ed alla legge regionale n. 43/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
- Interventi di ripristino o realizzazione di acquedotti in situazioni di nocimento per la sanità pubblica.

CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA' MINORE

Interventi sulla rete viaria esistente finalizzati al miglioramento delle condizioni di efficienza e sicurezza così classificabili:

- Consolidamento di tratti stradali
- Rettifica/ampliamento di piccoli tratti stradali
- Regimazione acque meteoriche stradali
- Realizzazione di nuovi tratti di protezione a valle

- Completamento di opere che consentano la soluzione di situazioni critiche di viabilità, ivi incluse quelle concernenti la realizzazione di parcheggi a raso
- Circa i parcheggi a raso, si rimanda in allegato (all. 1) alla nota del Servizio Infrastrutture e mobilità fornita in occasione del PIN 2006.

Restano **esclusi** interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli sottoelencati:

- Nuovi tracciati stradali
- Interventi di ristrutturazione/manutenzione su strade “bianche”
- Realizzazione/ristrutturazione/manutenzione strada/pista tagliafuoco
- Realizzazione/ristrutturazione/manutenzione strada agricola o a valenza prevalentemente turistica
- Realizzazione /ristrutturazione/manutenzione rete sottoservizi
- Realizzazione /ristrutturazione/manutenzione percorsi a valenza escursionistica
- Interventi di prevenzione e dissesto idrogeologico e/o difesa del suolo
- Opere di urbanizzazione primaria realizzabili con oneri
- Opere di urbanizzazione secondaria realizzabili con oneri

CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO

Requisito di ammissibilità: conformità e coerenza con la pianificazione di bacino vigente

Criteri di priorità:

- coerenza con la programmazione approvata ai sensi della l.r. n. 20/2006
- livello di rischio presente nell’area di intervento
- completamento di interventi già avviati
- organicità di sistemazione
- elementi di qualità progettuale quali riqualificazione ambientale e uso di tecniche di ingegneria naturalistica

CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA

Sono ammissibili gli interventi riguardanti l’edilizia pubblica che sono funzionali alla riqualificazione urbana, alla conservazione del patrimonio con finalità pubbliche, a perseguire un’organizzazione dei servizi pubblici finalizzata alla riduzione della mobilità obbligata ed al mantenimento della popolazione nei luoghi, compatibilmente con criteri di efficienza ed economicità della loro distribuzione sul territorio.

Sono prioritari i seguenti interventi:

- interventi di recupero relativi ad edifici di proprietà pubblica, qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo dei prospetti, compreso il restauro degli elementi architettonici, scultorei o decorativi presenti (da attuarsi secondo le modalità e le prescrizioni previste dal Progetto Colore, come disciplinato ai sensi della legislazione regionale vigente e della DGR n. 741/2004 ‘Indirizzi e prescrizioni per le amministrazioni comunali per la redazione del progetto colore di cui alla L.R. n. 26/2003);
- interventi per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche destinate alla formazione primaria e secondaria, asili nido, scuole materne ed elementari, ricompresi nei programmi regionali di settore, e finalizzati alla manutenzione

straordinaria, restauro, ristrutturazione, adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene, eliminazione delle barriere architettoniche, risparmio energetico, utilizzo di energie alternative.

Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e tutte le tipologie di interventi relativi alle opere cimiteriali.

Circa i criteri per l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici (definiti in sede di PIN 2006) si considerano le tecnologie del solare termico, del fotovoltaico e del riscaldamento da biomassa agroforestale (allegato 2).

Modalità di pagamento degli interventi (art. 11)

Versamento di una somma pari al 70% dell'importo di aggiudicazione comprensivo dell'IVA all'atto della consegna dei lavori e il saldo all'atto del collaudo dell'opera.

Estratto dall'Articolo 31 "**Disposizioni in materia di definanziamento**" della **legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008"**:

- al comma 8 dispone che i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbono procedere alla consegna dei lavori entro **ventiquattro mesi** dalla data di assunzione dell'atto di impegno del finanziamento;
- al comma 9 stabilisce che il mancato rispetto dei termini sopra citati comporta il definanziamento automatico dei progetti interessati;
- al comma 11 prevede che, dal 2008, per poter accedere a finanziamenti a carico del bilancio regionale, è fatto obbligo ai beneficiari di produrre una documentazione tecnico-amministrativa che comprovi l'avvenuta approvazione di un progetto preliminare, ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici);
- al comma 12 dispone che, in deroga alla normativa vigente, la Giunta regionale può procedere ad una ridefinizione delle modalità e delle percentuali di erogazione dei finanziamenti, in ogni caso, l'erogazione di un eventuale acconto prima della consegna lavori non può essere superiore al 20% dell'importo dell'opera ed è finalizzata alla redazione dei livelli di progettazione funzionali all'appalto dei lavori, alle spese tecniche connesse e agli oneri relativi all'acquisizione delle aree e degli immobili nonché ad eventuali indennizzi;

Allegato 1: parcheggi a raso – estratto dalla nota del Settore regionale competente

Facendo esplicito riferimento all'ultimo punto, si precisa che al solo fine di migliorare le situazioni di accessibilità ad nuclei storici o ad abitati ubicati in particolari situazioni morfologiche, è consentito presentare progetti sulla viabilità che contemplino oltre all'opera principale stradale anche la realizzazione di aree di parcheggio a raso non in struttura che completano l'opera principale e che consentano il superamento di situazioni di criticità viabile e pedonale.

Qualora le Amministrazioni provinciali ritenessero presentare "progetti integrati" ossia progetti composti oltre che all'infrastruttura viabile, anche da interventi inerenti sistemazioni di aree quali slarghi, illuminazione, aree di sosta, pedonalizzazioni ecc. tali interventi dovranno essere di elevata valenza e opportunamente giustificati dove si evinca che l'opera principale rimane quella viaria, mentre le altre opere saranno connesse e collaterali al buon funzionamento e alla sicurezza dell'intervento stradale. Tutto ciò a valere per quelle Amministrazioni comunali che con difficoltà possono accedere al finanziamento gravante sulla Legge 10/97.

CONSIDERAZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DI ENRGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI PUBBLICI

Quando si interviene sul patrimonio edilizio pubblico è opportuno pensare ad un programma finalizzato a perseguire l'integrazione delle fonti rinnovabili, compatibilmente con le esigenze di fattibilità tecnico economica e di salvaguardia architettonica degli edifici stessi.

In funzione della tipologia dell'edificio e del suo prevalente utilizzo, le tecnologie che si possono introdurre sono principalmente il solare termico, il fotovoltaico ed il riscaldamento da biomassa.

Vengono fornite di seguito alcune prescrizioni di cui è opportuno tenere conto nel progettare un impianto a servizio di un edificio.

1. Impianti solari termici:

Nel caso di impianti dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria la superficie captante non dovrà superare la minima superficie in grado di garantire nel mese di maggio l'intera copertura del fabbisogno per mezzo della sola fonte solare.

- Al fine di ottenere le migliori efficienze per il collettore solare i collettori dovrebbero essere orientati a Sud con una tolleranza massima pari a $\pm 10^\circ$.
- Nel caso in cui il carico sia all'incirca costante durante i mesi dell'anno, l'inclinazione preferibile è quella pari alla latitudine del luogo $\pm 5^\circ$.
- Nel caso in cui il carico sia prevalentemente estivo l'inclinazione preferibile è quella pari alla latitudine del luogo diminuita di 10 – 15 gradi.
- Nel caso in cui il carico sia prevalentemente invernale l'inclinazione preferibile è quella pari alla latitudine del luogo aumentata di 10 – 15 gradi.

Sono ammessi orientamenti ad Est e ad Ovest solo se non esistono altre opzioni di orientamento dei collettori verso il quadrante Sud.

2. Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica:

Devono essere impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, che utilizzino il regime "di scambio sul posto" (o net metering), cioè la possibilità di cedere alla rete elettrica locale la produzione da fonte rinnovabile e prelevare dalla stessa rete i quantitativi di elettricità nelle ore e nei giorni in cui gli impianti a fonti rinnovabili non sono in grado di produrre; Il servizio di "scambio sul posto" si applica nei casi in cui coincidono i punti di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata

La potenza nominale dell'impianto deve essere tale che la quantità di energia da esso producibile su base annua (kWh/anno) non sia superiore a quella fornita dal distributore all'utente.

L'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento devono essere garantite per almeno due anni dalla data di collegamento alla rete dell'impianto stesso.

3. Impianti termici utilizzanti biomasse agroforestali:

Nel caso di utilizzazione di biomasse i progetti dovranno documentare il prevalente utilizzo di prodotti provenienti dal territorio sul quale insistono;

Nel caso di impianti superiori a 3MWt (megaWatt termici) i progetti dovranno garantire, a regime, l'utilizzo di sola biomassa ligure intesa come risorsa agroforestale o prodotti di filiera dell'uso produttivo del legno, delle attività agricole o di manutenzione del territorio.